

# **TI\_GERICHTE 42.2022.3 vom 30. März 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-03-30, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2022.3](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.3)

FR: TI\_GERICHTE 42.2022.3 du 30 mars 2022

IT: TI\_GERICHTE 42.2022.3 del 30 marzo 2022

## **Erwägungen**

### **E. 2**

della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.7. Secondo l'art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall'art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell'8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l'ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell'8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv.

### **E. 3**

persone 1'871.--

### **E. 4**

persone 2'153.--

### **E. 5**

Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:

"1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.

2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.

3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.■

Secondo l'art. 6 Las, relativo alle eccezioni:

"Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a

a) richiedenti l'asilo e

b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora.

2Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone.

3Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati.■

Giusta l'art. 10 Las, poi:

"Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977."

"La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio.

2L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria.■

Ex art. 9 LAS:

"Il domicilio assistenziale termina con la partenza del Cantone.

2In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti.

3L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia deciso da un'autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale.

L'art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio:

"Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora.

2Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora.■

La LAS distingue tra l'assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l'assistenza di stranieri (art. 20-23).

Relativamente, in particolare, all'assistenza di stranieri l'art. 20 LAS prevede per gli stranieri domiciliati in Svizzera:

"Gli stranieri domiciliati in Svizzera sono assistiti dal Cantone di domicilio, sempreché la legislazione di questo Cantone, il diritto federale o trattati internazionali lo prevedano. (cpv. 1)

Se uno straniero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, l'articolo 13 s'applica per analogia. (cpv. 2)

Giusta l'art. 21 LAS riguardante gli stranieri non domiciliati in Svizzera:

"Se uno straniero dimorante in Svizzera ma non quivi domiciliato abbisogna di aiuto immediato, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. (cpv. 1)

Il Cantone di dimora provvede affinché l'assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico. (cpv. 2)

Ai sensi dell'art. 22 LAS relativo al rimpatrio:

"È riservato il rimpatrio giusta le disposizioni delle convenzioni d'assistenza o della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

2.9. L'art. 23 CC enuncia che:

"Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)

Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)

Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. (cpv. 3)

La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 2C\_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).

2.10. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che:

"( ) Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. ( ) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). ( ) Giusta l'art. 4 capoverso 2 del disegno, l'annuncio alla polizia degli abitanti o, per gli stranieri cui la legge deve parimenti applicarsi il

rilascio di un' autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell' autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell' intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8.

( )

24 Assistenza degli stranieri

241 Obbligo assistenziale e competenza (art. 20 a 22)

( ) di regola è competente il Cantone di domicilio il quale, per

gli stranieri, coincide con il Cantone che ha rilasciato l' autorizzazione di presenza ed è anche qui determinato giusta gli articoli 4 a 10. Per gli stranieri che devono essere assistiti fuori del Cantone di domicilio vale, conformemente agli articoli 23 capoverso 2 e 23 capoverso 1, il disciplinamento applicabile agli svizzeri: soccorso in caso di urgenza da parte del Cantone di dimora e spese a carico del Cantone di domicilio. ( ) ■. (FF 1976 III 1207, 1208, 1209 e 1214)

2.11. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino con nazionalità straniera, ai sensi della Legge federale sull' assistenza - LAS (cfr. consid. 2.8.) - è competente il Cantone di domicilio se la persona da assistere è domiciliata in Svizzera (cfr. art. 20 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l' intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv. 1 LAS; consid. 2.8.).

Per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza (per gli svizzeri l' annuncio alla polizia degli abitanti) vale (presunzione) quale costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria (cfr. art. 4 cpv. 2 LAS).

Al riguardo giova evidenziare che l' art. 4 cpv. 2 LAS non contraddice il principio secondo cui il domicilio di uno straniero in Svizzera è indipendente sia dall' esistenza che dal genere di autorizzazione rilasciata dalla polizia degli stranieri.

In effetti l' art. 4 cpv. 2 LAS prevede unicamente che, nel caso di rilascio di un' autorizzazione di presenza per stranieri, la costituzione del domicilio è presunta, a meno che venga provato che la dimora è iniziata già prima o più tardi o è di natura provvisoria. In ogni singola fattispecie deve, dunque, essere esaminato se i due elementi costitutivi di un domicilio sono realizzati, e meglio la residenza di fatto e l' intenzione di stabilirsi durevolmente, non dimenticando peraltro che in definitiva si tratta di determinare il centro di vita di una persona, in altri termini il luogo dove si concentrano le sue relazioni personali.

In questo senso il fatto di essere al beneficio di un permesso di presenza non può servire che quale indizio in favore dell' esistenza di un domicilio (cfr. consid. 2.8.; 2.10.; W. Thomet, ■ Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d' assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108).

Qualora, per contro, una persona non risulti domiciliata in Svizzera, competente ad assisterla - attribuendole un aiuto immediato e provvedendo affinché l' assistito ritorni nello Stato di domicilio o di origine, salvo parere contrario del medico - è il Cantone di dimora

(cfr. art. 21 cpv. 1 e 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS).

Al riguardo cfr. STF 8C\_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003 consid. 2.1. e 2.2., come pure STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C\_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l'anticipo spese).

2.12. Nell'evenienza concreta dalle carte processuali emerge che la ricorrente, cittadina tedesca, è entrata in Svizzera nel novembre 2011 e in Ticino nel 2013 (cfr. doc. 239).

L'insorgente ha lavorato per un certo periodo e in seguito si è iscritta in disoccupazione aprendo un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° dicembre 2012 al 30 novembre 2014 (cfr. doc. 279; 284).

Dopo aver esaurito il diritto alle indennità di disoccupazione nel dicembre 2013, la ricorrente, nel marzo 2014, ha iniziato a percepire prestazioni assistenziali (cfr. doc. 180; 234; 230; 280).

La stessa ha ancora lavorato dal 9 aprile al 5 ottobre 2014 per una ditta di \_\_\_\_\_. Dal gennaio 2015 le è stato rinnovato il diritto a prestazioni assistenziali. L'insorgente ha svolto un'attività lavorativa anche dal maggio al luglio 2015 (cfr. doc. 275; 240; STF 2C\_968/2016 dell'8 marzo 2017).

2.15. Le prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione materiale dell'ALC, il quale concerne il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in senso stretto (anche denominate più semplicemente assicurazioni sociali; cfr. B. Kahil-Wolff-P.J. Greber "Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen". Ed. Helbing Lichtenhahn, Ginevra, Basilea, Monaco - Bruylant, Bruxelles - L. G. D. J., Parigi, 2006 pag. 311: "Seuls sont exempts l'assurance sociale et médicale, ainsi que les régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre").

Le prestazioni assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dell'Allegato I dell'Accordo (a proposito dei vantaggi sociali cfr. DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J. Greber, op. cit., pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di coordinamento applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto di discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio a uno dei principi cardine sui quali si fonda l'Accordo, ossia la parità di trattamento di cui all'art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD II-2005 n. 65).

L'art.

## **E. 6**

dicembre 2021, confermata dalla decisione su reclamo del 4 gennaio 2022, la parte resistente ha negato all'insorgente il rinnovo delle prestazioni assistenziali richiesto il 26 ottobre 2021 (cfr. doc. 95-97), non essendo più autorizzata a dimorare su suolo svizzero a far tempo dal 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 91; A inc. 42.2022.9; consid. 1.2.) 2.13. Alla luce di quanto esposto sopra - in particolare del rifiuto di rinnovare alla ricorrente il permesso di dimora UE/AELS divenuto definitivo a seguito dell'emanazione il 21 luglio 2021 della sentenza 2C\_537/2021 da parte del Tribunale federale, nonché del conseguente termine di partenza fissato dall'Ufficio della migrazione per il 15 ottobre 2021 - e ritenuto, da un lato, che ai sensi dell'art. 5 Las hanno diritto alle prestazioni dell'assistenza sociale le

persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone Ticino (cfr. consid. 2.8.), dall'altro, che la medesima non è più legalmente autorizzata a soggiornare in Svizzera dal 15 ottobre 2021, occorre concludere che a ragione l'USSI le ha negato il diritto a prestazioni assistenziali. Per inciso va osservato, in primo luogo, che è vero, come indicato dall'insorgente (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 3), che il TF, nella sentenza del 21 luglio 2021, non si è chinato espressamente sull'obbligo di lasciare la Svizzera, in quanto non è entrata nel merito della vertenza a causa dell'inammissibilità dell'impugnativa (cfr. consid. 2.12.). Tuttavia anche i giudizi di irricevibilità mettono fine definitivamente a una lite. Essi rivestono forza di cosa giudicata (res iudicata). In secondo luogo, che, benché il diritto degli stranieri e l'assistenza sociale siano due ambiti distinti del diritto e seguano procedure differenti, come rilevato dalla ricorrente (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 4; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 4), l'USSI è tenuto in ogni caso a tenere conto delle decisioni emanate dalle autorità competenti in materia di stranieri, poiché in caso contrario sussisterebbe il rischio di agevolare la presenza illegale in Svizzera di determinate persone (cfr. STF 9C\_423/2013 del 26 agosto 2014 consid. 4.2). Anche le linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021, al p.to A5 enunciano d'altronde che le persone che non hanno il diritto di rimanere in Svizzera non hanno nessun diritto all'aiuto sociale. Va altresì sottolineato che l'art. 82 cpv. 1 della Legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), a cui rinvia l'art. 1 cpv. 2 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007; RL143.310) - emanato sulla base dell'art. 6 della Legge sull'assistenza sociale del Cantone Ticino -, prevede, da una parte, che la concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale, dall'altra, che le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e a cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale ordinario (cfr. STF 8C\_720/2014 del 21 agosto 2015; DTF 135 I 119 consid. 5.1-5.3). Cfr. STCA 42.2021.5-6 del 26 aprile 2021 consid. 2.10. L'insorgente, come evidenziato dall'amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III inc. 42.2022.9 pag. 6), non ha poi minimamente comprovato quanto da lei asserito (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 2; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 2) circa il fatto di non avere lasciato la Svizzera per malattia o parziale invalidità. 2.14. Il riferimento formulato nei ricorsi (cfr. doc. I inc. 42.2022.3 pag. 5; doc. I inc. 42.2022.9 pag. 5) all'art. 61a cpv. 5 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), secondo cui, in particolare, il cpv. 1 (" Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di soggiorno di breve durata si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Il diritto di soggiorno dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS titolari di un permesso di dimora si estingue sei mesi dopo la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, laddove esso cessi durante i primi dodici mesi di soggiorno") e il cpv. 3 ("Durante il periodo che intercorre tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'estinzione del diritto di soggiorno di cui ai capoversi 1 e 2 non sussiste alcun diritto all'aiuto sociale") non si applicano in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa di incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia, infortunio o invalidità e agli stranieri che possono appellarsi al diritto di rimanere conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) o alla Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio

(Convenzione AELS) si rivela poi ininfluenza. Da un lato, è da molti anni che la ricorrente non esercita un'attività lavorativa, dall'altro, il Tribunale federale, già nel marzo 2017, ha stabilito che "se, giunta la scadenza della proroga concessa (n.d.r.: che doveva essere non inferiore a un anno; in casu è stata de facto di tre anni dal 2017 al 2021), la ricorrente sarà sempre ancora senza un impiego, il suo diritto di soggiorno dovrà allora essere considerato decaduto e, in assenza di altri motivi per proseguire il soggiorno nel nostro Paese, la stessa dovrà quindi lasciare la Svizzera" (cfr. consid. 2.12.). La ricorrente, per poter beneficiare delle prestazioni assistenziali, non può peraltro appellarsi al diritto di rimanere conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera (cfr. art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC; art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP). Il diritto di rimanere al termine dell'attività lucrativa, retto dalla Direttiva 75/34 CEE e dal Regolamento 1251/70 CEE, si applica infatti a situazioni differenti da quella dell'insorgente, e meglio alle persone che al momento della cessazione dell'attività lucrativa hanno raggiunto l'età prevista dalla legislazione svizzera per poter percepire una rendita di vecchiaia, nei tre anni precedenti hanno soggiornato in Svizzera in via continuativa e vi hanno svolto da ultimo un'attività lucrativa per almeno dodici mesi, come pure alle persone che sono divenute inabili al lavoro in maniera permanente e negli ultimi tempi hanno risieduto in maniera permanente in Svizzera per più di due anni, alle persone che sono divenute inabili al lavoro in maniera permanente a causa di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale e di conseguenza hanno diritto a una rendita versata da un istituto assicurativo svizzero e infine alle persone che dopo tre anni di attività lucrativa e di dimora permanente in Svizzera, intraprendono un'attività lucrativa in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS pur mantenendo il loro domicilio in Svizzera, al quale rientrano perlomeno settimanalmente (cfr. art. 22 Ordinanza sulla libera circolazione delle persone, OLCP; Istruzioni OLCP Istruzioni e commenti concernenti l'ordinanza sulla libera circolazione delle persone emesse dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM, p.to 8.3; STF 2C\_439/2018 del 7 maggio 2019 consid. 4.2.). 2.15. Le prestazioni assistenziali non rientrano nel campo di applicazione materiale dell'ALC, il quale concerne il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in senso stretto (anche denominate più semplicemente assicurazioni sociali; cfr. B. Kahil-Wolff-P.J. Greber "Sécurité sociale: aspects de droit national, international et européen". Ed. Helbing Licherhahn, Ginevra, Basilea, Monaco - Bruylant, Bruxelles - L. G. D. J., Parigi, 2006 pag. 311: "Seuls sont exempts l'assurance sociale et médicale, ainsi que les régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre"). Le prestazioni assistenziali costituiscono, per contro, dei vantaggi sociali ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 dell'Allegato I dell'Accordo (a proposito dei vantaggi sociali cfr. DTF 132 V 184 consid. 6 e B. Kahil-Wolff-P.J. Greber, op. cit., pag. 294-296). Esse, pertanto, sono sottoposte alle regole di coordinamento applicabili ai vantaggi sociali, fra le quali figura il divieto di discriminazioni dirette ed indirette fondate sulla nazionalità, in ossequio a uno dei principi cardine sui quali si fonda l'Accordo, ossia la parità di trattamento di cui all'art. 2 ALC (cfr. SVR 2003 AHV Nr. 6 pag. 15; RtiD II-2005 n. 65). Cfr. STCA 42.2006.6 del 27 ottobre 2006 consid. 2.3., il cui ricorso è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio 2P.310/2006 dell'8 dicembre 2006. L'art.

## **E. 9**

cpv. 2 dell'Allegato I dell'Accordo prevede che il lavoratore dipendente e i membri della sua famiglia di cui all'articolo 3 del presente Allegato godono degli stessi vantaggi fiscali e sociali dei lavoratori dipendenti nazionali e dei membri delle loro famiglie.

Il nominativo della ricorrente è stato peraltro cancellato allorché l'URC ha saputo che non erano più adempiute le condizioni LADI per proseguire con la ricerca di lavoro sul territorio Svizzero (cfr. doc. 569 allegato a doc. XXII inc. 42.2022.3; XXX+1-4; in particolare se un assicurato non è in possesso di un'autorizzazione di lavoro, l'idoneità al collocamento ex art. 8 cpv. 1 lett. f LADI va negata; STF 8C\_318/2020 del 3 luglio 2020; STF 8C\_654/2019 del 14 aprile 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 7 pag. 174).

2.17. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art.33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las).

L'art. 29 Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In casu, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.